



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 29289 R.G.A.C. dell'anno 2018 vertente

TRA

TEQUILA MOCKINGBIRD PRODUCTIONS L.L.C. con sede in Incorp Services, INC. 1 Commerce Plaza, Albany, NY 12210-2822 (ID. NY CR N. 45-2898510), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in via Settembrini n.28 20124 Milano rappresentata e difesa dall'avv. PERNA ARMANDO per procura a margine dell'atto di citazione;

Attrice

E

REVOLVER - S.R.L. c.f. 02088030594, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in VIA CICERONE, 66/INT.3 00193 Roma presso l'avv. PEPE GUGLIELMO, il quale la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

Convenuta

Oggetto: Altri contratti atipici

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per parte attrice TEQUILA MOCKINGBIRD PRODUCTIONS L.L.C. l'avv. FRANCESCO GRANATA chiede la decisione e conclude come in memoria ex art. 183 Vi n 1 anche in via istruttoria per l'amissione dei mezzi istruttori.

Per la convenuta REVOLVER - S.R.L. l'avvocato PEPE GUGLIELMO ed il l.r. PAOLO SPINA reitera la proposta conciliativa già formulata alla scorsa udienza e conclude come in comparsa di





costituzione.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

TEQUILA MOCKBIRDING PRODUCTIONS LLC (di seguito TMP), società statunitense attiva, *inter alia*, in ambito cinematografico che si occupa specificamente della realizzazione, produzione e commercializzazione di opere cinematografiche di rilievo internazionale, conveniva in giudizio la società REVOLVER s.r.l. (REVOLVER), allegando la stipula in data 11 maggio 2015, TMP di un contratto di “produzione esecutiva di opera cinematografica” con riferimento al film “Maremma”, basato su di una sceneggiatura di Ursula Grisham e l’integrale versamento alla convenuta del corrispettivo pattuito.

Parte attrice deduceva quindi inadempimento della convenuta per non avere questa, a sua volta, provveduto al pagamento al sig. Kasper Wind Nielsen della somma di € 6.500,00 quale direttore della fotografia, e per non avere provveduto al saldo dei compensi del produttore esecutivo, sig. Paolo Maria Spina, per euro € 8.500,00 nonchè per avere illegittimamente emesso a TMP - società statunitense, quindi extracomunitaria e non soggetta ad IVA - fatture comprendenti un importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA).

All’udienza del 7 febbraio 2019 nessuno compariva per REVOLVER, sicché, verificata la regolarità della notifica ne veniva dichiarata la contumacia.


Assegnati i termini di legge ex art. 183 VI c.p.c., alla successiva udienza del 14 novembre 2019 il legale di parte attrice precisava a verbale che “la domanda non ha ad oggetto la ripetizione dell’importo non indicato in fattura ma solo l’IVA fatturata nelle fatture indicate nel documento n. 2” al chè il giudice rilevava che le fatture di cui al doc. n. 2 di parte attrice apparivano già prive di iva. Parte attrice precisava quindi che la prova testimoniale era finalizzata all’accertamento che nell’imponibile fatturato era già contenuta l’IVA.

Il giudice ammetteva quindi prova testimoniale con il teste GABRELLI Fabio sul capitolo n. 5 e disponeva CTU contabile a mezzo CTU GIAMPAOLO GATTI testa all’”*acquisizione con i poteri di cui all’art. 2711 c.c. della contabilità della società REVOLVER s.r.l. al fine di accertare se le fatture oggetto di causa contengano IVA non dovuta. Prenda posizione sulla CTP in atti.*”

Espletata CTU contabile (deposito del 16 marzo 2021) avveniva la costituzione di parte convenuta con comparsa del 30 marzo 2021 nella quale la stessa chiedeva il rigetto della domanda attorea, svolgendo, peraltro tardivamente, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ed eccezione di devoluzione della controversia in arbitri, eccezioni non rilevabili di ufficio.

La causa veniva quindi spedita in decisione nei termini di legge.





La domanda può essere accolta nei limiti di cui appresso.

Giova premettere che parte convenuta si è costituita oltre i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c. per allegato malfunzionamento della propria PEC. Orbene, la stessa è chiaramente decaduta dalla facoltà di sollevare ogni eccezione non rilevabile di ufficio.

In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza, *“l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e dunque su essa opera la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c.”*.

Stesso dicasi dell'eccezione di carenza di competenza del giudice adito per la presenza nel contratto tra le parti di una “clausola arbitrale” atteso che (Cassazione civile sez. VI, sentenza 06/11/2015, n. 22748) *“l'eccezione di compromesso ha natura processuale, inerendo questione di competenza, peraltro non rilevabile d'ufficio in quanto di natura non funzionale, perlomeno nei casi nei quali non afferisce a diritti indisponibili, e deve essere eccepita nella comparsa di risposta e nel rispetto del termine fissato ex art. 166 c.p.c., a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta”*.

Ciò premesso la domanda di parte attrice finalizzata al pagamento delle somme al direttore della fotografia ed al produttore esecutivo sono inammissibili ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale sancisce il principio per cui “nessuno può far valere nel processo un diritto altrui”.


Parte attrice non ha allegato, al di là di un generico principio di verosimiglianza dell'ipotesi per cui i professionisti si sarebbero a lei rivolti in caso di inadempimento delle obbligazioni di REVOLVER, alcuna clausola di solidarietà sul lato passivo del rapporto ovvero l'intervenuta surrogazione nella posizione degli stessi professionisti a seguito del loro diretto pagamento.

Di fronte ad una simile situazione fattuale, ed in assenza di poteri rappresentativi, parte attrice non appare legittimata a chiedere il pagamento delle somme spettanti a Spina e Kasper Nielsen, neppure alla luce dell'art. 3, lettera a) del contratto *de quo*, nel quale è previsto che *“i terzi coinvolti nella produzione esecutiva del Film in Italia (quali a titolo meramente esemplificativo, personale tecnico, personale artistico, industrie tecniche etc.) assumono diritti ed obblighi esclusivamente verso Revolver”*, poiché tale disposizione, nell'escludere ogni coinvolgimento diretto dell'attrice nel pagamento dei professionisti, si pone in antitetico contrasto con la domanda svolta, chiaramente finalizzata ad azionare un diritto altrui.

Merita invero accoglimento la domanda relativa alla restituzione dell'IVA.

Il CTU Gatti ha accertato *“dall'esame dei dati delle fatture riportate nel rendiconto delle spese inviato da parte convenuta e allegate alla memoria 183 n. 2 cp.c. un importo di Iva detraibile pari ad euro 13.401,78 e pertanto non dovuta dalla Tequila Mockingbird Productions L.L.C. in quanto iva si detraibile per la società Revolver S.r.l. data la natura dell'attività da essa esercitata”*.





Possono essere recepite dal tribunale le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, pienamente rispondenti ai quesiti posti, adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su logiche e rigorose indagini, le quali sono senz'altro idonee a fondare la decisione anche perché il CTU non ha ricevuto nessuna osservazione, né osservazioni sono state svolte dalla convenuta dopo la sua costituzione.

In proposito mette conto evidenziare che *"il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte"* (cass. 282-2009, 8355-2007 e 12080-00).

Non sussistono infine i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. non emergendo elementi per cui la convenuta, peraltro costituitasi in limine litis, abbia resistito o si sia difesa con colpa grave.

Le spese seguiranno la soccombenza così come anche le spese della CTU nell'importo già oggetto di liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe

- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva in relazione alla domanda di pagamento dei sigg.ri Spina e Nielsen
- Accoglie la domanda tesa alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di IVA;
- Condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di euro 13.401,78 oltre interessi dalla data del pagamento
- Condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite nell'importo omnia di euro 8.000,00 oltre alle spese della disposta CTU nell'importo già oggetto di liquidazione.
-

Roma il 12/07/2022

Il giudice

Andrea Postiglione

